

**Testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalle deliberazioni 4 novembre 2004, n. 192/04, 16 dicembre 2004, n. 219/04, 31 marzo 2005, n. 62/05, 21 giugno 2005, n. 122/05, 2 agosto 2005, n. 169/05 e 4 ottobre 2006, n. 218/06**

**Deliberazione 29 settembre 2004**

**Definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale (deliberazione n. 170/04)**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 29 settembre 2004

- Visti:
  - la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del consiglio 26 giugno 2003;
  - la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
  - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  - la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge n. 290/03);
  - la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  - il decreto 20 luglio 2004 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (di seguito: decreto 20 luglio 2004);
  - la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
  - la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2001, n. 306/01 (di seguito: deliberazione n. 306/01);
  - la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);
  - la deliberazione dell'Autorità 19 marzo 2002, n. 43/02;
  - la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03 e sue successive modifiche e integrazioni;
  - la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 152/03;
  - la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2004, n. 26/04;

- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2004, n. 40/04;
  - la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 69/04;
  - la deliberazione dell'Autorità 25 giugno 2004, n. 104/04 (di seguito: deliberazione n. 104/04);
  - la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
  - la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04;
  - la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 169/04;
  - il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 29 luglio 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 29 luglio 2004);
  - il documento per la consultazione diffuso dall'Autorità in data 5 agosto 2004, recante criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di fornitura di gas diversi da gas naturale da metanodotto, distribuiti a mezzo di reti urbane, per il secondo periodo di regolazione (di seguito: documento per la consultazione 5 agosto 2004).
- Considerato che:
    - ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e) della legge n. 481/95, l'Autorità stabilisce ed aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1 della medesima legge, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo od onere improprio;
    - ai sensi dell'articolo 14, comma 10, del decreto legislativo n. 164/00, tutti gli esercenti il servizio di distribuzione sono tenuti alla certificazione dei bilanci dall'1 gennaio 2002 e conseguentemente dispongono di dati certi in relazione ai costi sopportati per lo svolgimento del servizio;
    - in conseguenza dell'entrata in vigore del predetto obbligo, diversamente da quanto accaduto nel primo periodo regolatorio, è possibile prevedere, per la determinazione della tariffa di distribuzione, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale a cui tutte le imprese di distribuzione possono accedere che consente di determinare i costi in piena aderenza alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attività di ciascun esercente;
    - ai sensi dell'articolo 9, comma 1, dei decreti 20 luglio 2004, l'Autorità fissa i criteri per la copertura dei costi derivanti alle imprese di distribuzione per la realizzazione di progetti di risparmio energetico;

- Considerato che, nel documento per la consultazione 29 luglio 2004, l'Autorità ha prospettato i contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, articolati come segue:
  - conferma del vincolo sui ricavi dell'anno termico 2003-2004, aggiornato al fine di tenere conto degli obiettivi di variazione del tasso annuale di produttività e, sulla base dell'andamento del mercato, del tasso di remunerazione del capitale investito;
  - riconoscimento della facoltà, per le imprese di distribuzione, di determinare un nuovo vincolo sui ricavi sulla base di dati oggettivi, per il calcolo delle tariffe nel caso di reti in sviluppo caratterizzate da specificità di costi;
  - riduzione graduale della variabilità dell'articolazione tariffaria, attraverso la definizione:
    - a) per l'anno termico 2004 – 2005, di un'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo identica per tutto il territorio nazionale, integrata, per ciascun ambito, di uno specifico coefficiente calcolato a partire dal vincolo sui ricavi riconosciuto per ciascun ambito;
    - b) per gli anni termici successivi, di tariffe di distribuzione omogenee su base regionale;
  - mantenimento di strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili;
  - mantenimento, per l'anno termico 2004-2005, del Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attività di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01;
  - previsione, a partire dall'anno termico 2005-2006, di un corrispettivo separato per la misura, alla cui quantificazione si procederà con separato provvedimento in esito all'analisi dei dati trasmessi dalle imprese di distribuzione anche a seguito degli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01.
  
- Considerato che, nel documento per la consultazione 5 agosto 2004, l'Autorità ha prospettato l'adozione, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, di una disciplina tariffaria coerente con quella sopra enunciata.
  
- Considerato che, nell'ambito della consultazione, molte osservazioni pervenute hanno segnalato all'Autorità, tra l'altro, l'esigenza di:
  - prevedere il riconoscimento dei nuovi investimenti, inclusi quelli relativi al potenziamento e alla sostituzione delle reti o per la sicurezza del servizio;
  - definire un tasso di remunerazione del capitale investito che tenga conto del rischio specifico dell'attività di distribuzione del gas, nonché un valore per il recupero di produttività in funzione anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualità del servizio;

- garantire modalità graduali e semplificate per il passaggio alla nuova articolazione tariffaria.
- Ritenuto opportuno:
  - riconoscere alle imprese di distribuzione costi aderenti alle situazioni peculiari che caratterizzano l'attività di ciascuno, prevedendo, in alternativa al metodo generale, un metodo individuale che consenta di determinare il vincolo sui ricavi partendo da dati oggettivi;
  - definire modalità di aggiornamento con il meccanismo del *price cap* delle tariffe di distribuzione del gas naturale:
    - a) limitatamente alla quota parte a copertura dei costi operativi e degli ammortamenti, in conformità con quanto adottato nei provvedimenti tariffari dell'Autorità relativi al settore elettrico;
    - b) volte a stimolare comportamenti efficienti in un adeguato arco temporale, tenuto conto dei vantaggi conseguiti dalle imprese nel primo periodo di regolazione e dei margini di recupero di efficienza esistenti, ma anche degli obblighi relativi agli adempimenti previsti nei codici di rete e per la qualità del servizio;
  - semplificare il sistema tariffario, riducendo la variabilità dell'articolazione tariffaria, al fine di favorire l'entrata di nuovi operatori sul mercato della vendita ai clienti finali;
  - attuare tale semplificazione in maniera graduale, prevedendo per l'anno termico 2004-2005 l'adozione di una articolazione tariffaria derivante dall'applicazione di corrispettivi identici per scaglione di consumo a livello nazionale e di un coefficiente correttivo calcolato a partire dal vincolo sui ricavi di riferimento e definendo con successivo provvedimento i criteri per l'articolazione delle tariffe a partire dall'anno termico 2005-2006;
  - mantenere, per l'anno termico 2004-2005, il Fondo di compensazione temporanea dei maggiori costi unitari dell'attività di distribuzione, affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico alle condizioni previste dalla deliberazione n. 306/01;
  - mantenere strumenti a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, prevedendo opportune iniziative per l'adeguata pubblicizzazione degli stessi;
  - definire con successivo provvedimento dell'Autorità, i criteri per la determinazione, a partire dall'anno termico 2005-2006, del corrispettivo di misura;
  - prevedere il riconoscimento nel vincolo sui ricavi di un ammontare destinato al finanziamento di interventi di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, fissato prudenzialmente in circa 18 (diciotto) milioni di euro per l'anno termico 2004-2005;

- istituire un Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, rinviando ad un successivo provvedimento la determinazione dei criteri e le modalità per l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto 20 luglio 2004.
- Ritenuto opportuno adottare, per la distribuzione di gas naturale a mezzo carro bombolaio, una disciplina tariffaria analoga a quella prevista per il servizio di distribuzione a mezzo reti

DELIBERA

### **Titolo 1 – Disposizioni generali**

#### **Articolo 1**

##### *Definizioni*

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le definizioni di cui all'articolo 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 luglio 2004, n. 138/04 (di seguito: deliberazione n. 138/04) e le seguenti definizioni:
- a. ambito tariffario è l'ambito di determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione formato dall'insieme delle località servite attraverso il medesimo impianto di distribuzione di gas naturale;
  - b. anno termico è il periodo che intercorre tra l'1 ottobre di ogni anno e il 30 settembre dell'anno successivo;
  - c. cliente attivo è il cliente rifornito dall'impresa di distribuzione ad una determinata data e identificato dal singolo punto di riconsegna;
  - d. località è il comune o parte di esso rifornito da un'impresa di distribuzione mediante lo stesso impianto di distribuzione, in ogni caso individuata dal nome del comune;
  - e. periodo di avviamento è il periodo di 3 (tre) anni termici successivi all'anno di prima fornitura di gas naturale;
  - f. tariffe sono, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995 n. 481, i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte;
  - g. secondo periodo di regolazione è il periodo intercorrente tra l'1 ottobre 2004 e il 30 settembre 2008.

## Articolo 2

### *Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri per la determinazione delle tariffe di distribuzione di gas naturale da metanodotto e a mezzo carro bombolaio per il secondo periodo di regolazione.

## Articolo 3

### *Ambito tariffario*

- 3.1 Per il secondo periodo di regolazione, le tariffe di distribuzione del gas naturale sono definite per ambito tariffario. Nei casi in cui più enti locali affidino in forma associata il servizio di distribuzione o gli stessi dichiarino di costituire un unico ambito tariffario, l'ambito tariffario coincide con l'insieme delle località servite attraverso più impianti di distribuzione di gas naturale da una o anche più imprese di distribuzione.
- 3.2 L'ambito tariffario può essere definito con riferimento ai comuni indicati nelle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e nei programmi di metanizzazione, ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784/80.

## Articolo 4

### *Articolazione delle tariffe per l'attività di distribuzione*

- 4.1 Per ciascun ambito tariffario, le tariffe di distribuzione sono costituite da:
- una quota tariffaria fissa, espressa in euro/cliente/anno;
  - una quota tariffaria variabile, articolata in scaglioni di consumo, espressa in euro/GJ, relativa all'energia riconsegnata;
  - la quota addizionale unitaria alla tariffa di distribuzione  $\alpha_i$  e la quota compensativa unitaria  $\beta_i$  di cui alla deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, nei casi previsti dalla medesima deliberazione.
- 4.2 L'impresa di distribuzione applica le quote variabili di cui al comma 4.1, rapportate all'energia consumata, espressa in GJ, e trasformate in euro per metro cubo secondo i criteri definiti nel codice di rete tipo, approvato con deliberazione dell'Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06.
- 4.3 Per il secondo periodo di regolazione, l'impresa di distribuzione applica la quota tariffaria fissa e la quota tariffaria variabile di cui al comma 4.1, lettere a) e b), come riportate in tabella 1, moltiplicando la quota tariffaria variabile per il coefficiente  $\varepsilon_{t,i}$  di ambito, calcolato ai sensi del successivo comma 4.4.
- 4.4 Il coefficiente  $\varepsilon_{t,i}$  relativo all' $i$ -esimo ambito, per l'anno termico  $t$ , è calcolato sulla base della seguente formula:

$$\varepsilon_{t,i} = \varepsilon_{rif,t,i} \times \left( 1 - \frac{CO_{t,i}}{VRD_{t,i}} \right) + \varepsilon_{2001,t,i} \times \frac{CO_{t,i}}{VRD_{t,i}}$$

dove:

$$\varepsilon_{rif,t,i} = (VRDA_{t,i} - QF * NUA_{t-2,i}) / (RCTA_{t-2,i} - QF * NUA_{t-2,i})$$

$$\varepsilon_{2001,t,i} = (VRDA_{t,i} - QF * NUA_{2001,i}) / (RCTA_{2001,i} - QF * NUA_{2001,i})$$

dove:

- $CO_{t,i}$  è la somma dei valori di  $CO_t$ , delle località non in avviamento e delle località in avviamento di cui al comma 4.7, costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, ovvero ai sensi dell'articolo 8 del presente provvedimento;
- $VRDA_{t,i}$  è il vincolo sui ricavi dell'i-esimo ambito per l'anno termico  $t$ , calcolato con la seguente formula:

$$VRDA_{t,i} = VRD_{t,i} + QFNC + RE + RS$$

dove:

- $VRD_{t,i}$  è la somma dei valori di  $VRD_t$  delle località non in avviamento e delle località in avviamento di cui al comma 4.7, costituenti l'i-esimo ambito calcolati ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, ovvero ai sensi dell'articolo 8 del presente provvedimento;
- $QFNC$  è la quota per il Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione), calcolato ai sensi dell'articolo 11 del presente provvedimento;
- $RE$  è l'ammontare per il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all'articolo 10, calcolato ai sensi del comma 4.5;
- $RS$  è l'ammontare per il Conto per la qualità dei servizi gas, di cui all'articolo 77, comma 77.1, del Testo integrato della qualità dei servizi gas approvato con la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, calcolato ai sensi del comma 4.5.1;
- $QF$  è la quota tariffaria fissa indicata nella tabella 1;
- $NUA_{t-2,i}$  è la somma dei clienti attivi delle località costituenti l'i-esimo ambito alla data del 30 giugno dell'anno termico  $t-2$ , quando  $t$  rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico  $t-2$ , quando  $t$  rappresenta gli anni termici successivi; per le località di cui al comma 4.7, si considera il numero di clienti determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 11.3;
- $RCTA_{t-2,i}$  sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti attivi alla data del 30 giugno dell'anno termico  $t-2$ , quando  $t$  rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, alla data del 30 settembre dell'anno termico  $t-2$ , quando  $t$  rappresenta gli anni termici successivi e ai corrispondenti consumi complessivi; per le località di cui al comma 4.7, si considerano il numero di

clienti e i consumi di gas determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 11.3, attribuendoli allo scaglione di consumo indicato nella Tabella 3;

- $NUA_{2001,i}$  è la somma dei clienti attivi alla data del 30 giugno 2002 delle località, costituenti l'*i-esimo* ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementata del numero dei clienti attivi, relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avviamento, delle località che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementata del numero di clienti riferito alle località di cui al comma 4.7, determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 11.3;
- $RCTA_{2001,i}$  sono i ricavi convenzionali ottenuti applicando l'articolazione tariffaria per scaglioni di consumo di cui alla tabella 1 ai clienti  $NUA_{2001,i}$  come definiti al precedente alinea e ai consumi complessivi dell'anno termico 2001-2002 delle località, costituenti l'*i-esimo* ambito, a regime nel primo anno termico del secondo periodo regolatorio, incrementati dei consumi, relativi al secondo anno termico antecedente a quello di fine avviamento, delle località che terminano e hanno terminato il periodo di avviamento ed ulteriormente incrementati dei consumi riferiti alle località di cui al comma 4.7, determinati ai sensi dell'articolo 11, comma 11.3, attribuendo questi ultimi allo scaglione di consumo indicato nella Tabella 3.

- 4.5 La componente  $RE$  è calcolata moltiplicando 0,014563 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico 2001-2002, relativamente all'anno termico 2004-2005, e per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico  $t-2$ , relativamente ai successivi anni termici del secondo periodo regolatorio.
- 4.5.1 Per l'anno termico 2006-2007 e 2007-2008 la componente  $RS$  è calcolata moltiplicando 0,008091 euro/GJ per il gas distribuito nell'ambito nell'anno termico  $t-2$ .
- 4.6 Nella località in avviamento, l'impresa di distribuzione applica la quota tariffaria fissa come riportata in tabella 1 e la quota tariffaria variabile ottenuta moltiplicando quella riportata in tabella 1 per un coefficiente liberamente determinato dall'impresa medesima.
- 4.7 L'impresa di distribuzione che rinuncia alla libertà tariffaria di cui al comma 4.6, applica, dal primo anno termico del periodo di avviamento, le tariffe di distribuzione calcolate ai sensi del comma 4.3.

## **Articolo 5**

### *Procedimento di approvazione della proposta tariffaria*

- 5.1 Entro il 30 giugno di ogni anno, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità la proposta tariffaria contenente il vincolo sui ricavi  $VRD$ , calcolato ai sensi dell'articolo 7 o 8, comma 2, e le tariffe di distribuzione dell'anno termico che decorre dall'1 ottobre successivo, nonché le tariffe di distribuzione delle località in avviamento di cui all'articolo 4, da applicare a decorrere dalla medesima data.
- 5.2 Nel caso in cui le imprese di distribuzione si avvalgano della facoltà di cui all'articolo 8:

- a) presentano la proposta di cui al comma 5.1;
- b) fino alla determinazione del vincolo di cui all'articolo 8, applicano la tariffa approvata in esito alla proposta di cui alla lettera a);
- c) con decorrenza dalla determinazione del vincolo di cui all'articolo 8, applicano la tariffa risultante dal nuovo vincolo tariffario con effetto retroattivo per l'anno termico di riferimento.

5.3 Per le località che calcolano il vincolo sui ricavi *VRD* ai sensi dell'articolo 7, comma 4, le imprese di distribuzione trasmettono all'Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, il *VRD* calcolato ai sensi del medesimo comma.

5.3.1 La proposta tariffaria che l'impresa di distribuzione trasmette all'Autorità ai sensi del comma 5.1 e 5.3, è corredata da:

- a) la modulistica predisposta dagli uffici, comprensiva di una tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti per categorie di cespiti, opportunamente compilata;
- b) il prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati per località, con gli incrementi patrimoniali risultanti dal bilancio sottoposto a revisione contabile, ovvero il preconsuntivo da sottoporre alla suddetta revisione, sottoscritto dal rappresentante legale dell'esercente;
- c) le seguenti attestazioni sottoscritte, anche in forma aggregata, dal rappresentante legale dell'impresa relative a:
  - istanza per il riconoscimento dell'incentivo di cui all'articolo 7, comma 7.1.5, contenente evidenza dell'incremento del numero di clienti attivi, di cui al medesimo comma;
  - dichiarazione di rinuncia alla libertà tariffaria per le località in avviamento;
  - dichiarazione del numero di clienti che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, da utilizzare nella determinazione prevista dall'articolo 11, comma 11.3, lettera a), con indicazione del documento aziendale nel quale è riportato il dato e conferma che tale numero è il più alto tra quelli previsti nei documenti di pianificazione.

5.4 La proposta tariffaria è approvata dall'Autorità se rispetta i vincoli previsti nel presente provvedimento. La proposta tariffaria è approvata qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della proposta.

5.4.1 L'Autorità si riserva di valutare, anche successivamente all'approvazione delle proposte tariffarie formulate ed anche effettuando ispezioni presso le imprese di distribuzione in collaborazione con la Guardia di Finanza, la correttezza delle proposte tariffarie formulate, anche valutando la congruenza tra i dati trasmessi ai fini tariffari con quelli trasmessi in ottemperanza agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 311/01 in materia di separazione contabile e amministrativa.

- 5.5 Nel caso in cui la proposta tariffaria presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella presente deliberazione, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, ovvero le proposte siano state trasmesse in ritardo, le tariffe sono determinate dall’Autorità con proprio provvedimento.
- 5.5.1 Nel caso di cui al comma 5.5, l’Autorità definisce le tariffe sulla base di un vincolo sui ricavi calcolato secondo la metodologia di cui all’articolo 7, ponendo pari a zero il valore di  $NI_{bil}$  e sulla base di un coefficiente  $\varepsilon_{rif,t,i}$  calcolato applicando ai valori dei clienti attivi e dei consumi complessivi comunicati nel precedente anno termico, una variazione pari a quella media risultante a livello nazionale sulla base dei dati validi ricevuti. I nuovi investimenti effettivamente realizzati verranno presi in considerazione solo in sede di presentazione della proposta tariffaria dell’anno successivo.
- 5.5.2 L’Autorità determina, con proprio provvedimento e con riferimento al contesto distributivo in cui viene prestato il servizio, anche le tariffe della località in avviamento per la quale l’impresa di distribuzione non ha provveduto all’invio delle tariffe determinate ai sensi dell’articolo 4, comma 4.6.
- 5.6 Le imprese di distribuzione comunicano all’Autorità, entro 30 (trenta) giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società, alle località servite e al tipo di gas distribuito, intervenuta successivamente alla trasmissione dei dati di cui al comma 5.1.

## **Articolo 6**

### *Obblighi di pubblicazione delle tariffe*

- 6.1 Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, l’impresa di distribuzione provvede a dare adeguata pubblicità alle tariffe, anche mediante la pubblicazione sul proprio sito internet.
- 6.2 Ai fini della pubblicazione, le quote variabili di cui all’articolo 4, comma 2, devono essere espresse in euro per GJ e in euro per metro cubo.

## **Titolo 2 – Regime ordinario**

### **Articolo 7**

#### *Vincolo sui ricavi di distribuzione*

- 7.1 Per ciascuna località, il vincolo sui ricavi di distribuzione per l’anno termico 2004-2005 (di seguito:  $VRD_{2004}$ ) è calcolato secondo la seguente formula:

$$VRD_{2004} = (rD_{2004} \times CI_{2004} + CO_{2004} + AMM_{2004})$$

dove:

$$CI_{2004} = (CI_{2003} + NI_{2003}) \times (1 + I_{2003} + Y + Q + W)$$

$$CI_{2003} = VRD_{2003} \times \frac{(1 - pesoD_{amm+ges})}{rD_{2003}}$$

$$CO_{2004} = CO_{2003} \times (1 + I_{2003} - RP_D + Y + Q + W)$$

$$CO_{2003} = VRD_{2003} \times pesoD_{ges}$$

$$AMM_{2004} = AMM_{2003} \times (1 + I_{2003} - RP_D + Y + Q + W) + AMM_{NI2003} \times (1 + Y + Q + W)$$

$$AMM_{2003} = VRD_{2003} - CO_{2003} - (rD_{2003} \times CI_{2003})$$

- $VRD_{2003}$  è il vincolo sui ricavi di distribuzione relativo alle opzioni tariffarie dell'anno termico 2003-2004 approvate dall'Autorità;
- $I_{2003}$  è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat, pari a 2,3%;
- $pesoD_{amm+ges}$  è la quota parte del  $VRD_{2003}$  della singola località, espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione e alla quota parte della componente rappresentativa dei costi riconosciuti di capitale relativa all'ammortamento;
- $RP_D$  è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione, pari al 5%;
- $rD_{2004}$  è la remunerazione del capitale investito netto per il secondo periodo di regolazione, pari al 7,5% reale pre-tasse;
- $rD_{2003}$  è la remunerazione del capitale investito netto per il primo periodo di regolazione, pari all'8,8% reale pre-tasse;
- $NI_{2003}$  è il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas naturale nella località, come definito al comma 7.1.1, realizzati entro il termine dell'esercizio 2003, e non riconosciuti ai fini dell'approvazione delle tariffe di distribuzione relative all'anno termico 2003-2004; gli investimenti eventualmente entrati in esercizio nel secondo semestre dell'esercizio 2002 saranno riconosciuti ove gli stessi possano essere oggettivamente determinati con riferimento al relativo bilancio;
- $pesoD_{ges}$  è la quota parte del  $VRD_{2003}$  della singola località, espressa in percentuale, relativa alla componente rappresentativa dei costi riconosciuti di gestione;
- $AMM_{NI2003}$  è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti  $NI_{2003}$ , calcolato come definito al comma 7.1.1;
- $Y$  è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale;
- $Q$  è il tasso di variazione collegato ad aumenti dei costi riconosciuti derivanti da recuperi di qualità del servizio;

- $W$  è il tasso di variazione collegato a costi relativi a interventi di controllo della domanda attraverso l'uso efficiente delle risorse, inclusa la promozione del ricorso a fonti rinnovabili.

7.1.1 Ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per gli anni termici successivi al primo,  $VRD_t$ , l'impresa di distribuzione applica la formula di cui al comma 7.1, utilizzando il valore di  $CI_t$ ,  $CO_t$ ,  $AMM_t$ , calcolati con le seguenti formule:

$$CI_t = (CI_{t-1} + NI_{t-1}) \times (1 + I_{t-1} + Y + Q + W)$$

$$CO_t = CO_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP_D + Y + Q + W)$$

$$AMM_t = AMM_{t-1} \times (1 + I_{t-1} - RP_D + Y + Q + W) + AMM_{NI,t-1} \times (1 + Y + Q + W)$$

dove:

- $CI_{t-1}$  è il valore del capitale investito riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;
- $NI_{t-1}$  è il valore dei nuovi investimenti necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas naturale nella località, realizzati nell'esercizio precedente l'anno termico cui si riferisce il calcolo del VRD; il valore dei nuovi investimenti è dato dalla seguente formula:

$$NI_{t-1} = NI_{bil} - CONTR_{cap} - DIS_n - AMM_{t-1}$$

dove:

- $NI_{bil}$  è il valore degli investimenti realizzati, riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile, ovvero sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione;
- $CONTR_{cap}$  è il valore dei contributi a fondo perduto versati da pubbliche amministrazioni e da privati per la realizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture finalizzate alle attività di distribuzione di gas naturale, riferibili agli investimenti considerati, capitalizzati e riportati sui bilanci sottoposti a revisione contabile, ovvero sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione;
- $DIS_n$  è il valore delle svalutazioni relative ai cespiti dismessi, calcolato come valore netto di libro riportato sui bilanci sottoposti a revisione contabile o sui preconsuntivi da sottoporre alla suddetta revisione, ovvero, qualora sia disponibile la stratificazione temporale dei relativi incrementi patrimoniali, il costo storico rivalutato netto calcolato ai sensi dell'articolo 8;
- $AMM_{t-1}$  è il valore degli ammortamenti riconosciuto ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente;
- $AMM_{NI,t-1}$  è il valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti realizzati nell'esercizio precedente e si calcola con la seguente formula:

$$AMM_{NI,t-1} = \sum_c \frac{NI_{bil,c}^{amm} - DIS_{l,c}}{DC_c}$$

dove:

- $NI_{bil,c}^{amm}$  è il valore di  $NI_{bil}$ , al netto degli investimenti relativi a immobilizzazioni in corso, distinto per le categorie di cespiti riportate nella tabella 2;
- $DIS_{l,c}$  è il valore lordo dei cespiti dismessi contabilmente in quell'anno, distinto per le categorie riportate nella tabella 2; qualora sia disponibile la stratificazione temporale degli incrementi patrimoniali, il valore di  $DIS_{l,c}$  è pari al costo storico rivalutato lordo calcolato ai sensi dell'articolo 8, dei cespiti che in quell'anno hanno esaurito la durata convenzionale di cui alla tabella 2 e dei cespiti alienati prima del termine della durata convenzionale di cui alla medesima tabella 2;
- $DC_c$  è la durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture, per le singole categorie di cespiti, riportata nella tabella n. 2; tali durate sono da utilizzare ai soli fini tariffari;
- $I_{t-1}$  è il tasso di variazione medio annuo, riferito all'anno termico precedente a quello cui si riferisce la proposta tariffaria, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat;
- $RP_D$  è il tasso annuale di recupero di produttività dei costi dell'attività di distribuzione, pari al 4,8% per l'anno termico 2005-2006, al 4,6% per l'anno termico 2006-2007 e al 4,4% per l'anno termico 2007-2008;
- $CO_{t-1}$  è il valore dei costi operativi riconosciuti ai fini del calcolo del vincolo sui ricavi per l'anno termico precedente a quello cui è riferita la proposta tariffaria.

7.1.2 Ai fini del calcolo dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, l'impresa di distribuzione considera gli investimenti necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione di gas naturale presenti in bilanci di soggetti diversi dall' esercente.

7.1.3 Ai fini dell'individuazione dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, sono da escludere gli oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni e oneri di avviamento.

7.1.4 Ai fini della determinazione del valore dei nuovi investimenti di cui al comma 7.1 e 7.1.1, nel caso di investimenti e contributi comuni a più località, questi devono essere ripartiti tra le diverse località in proporzione ai rispettivi capitali investiti,  $CI_{t-1}$ , e nel caso delle altre immobilizzazioni in proporzione al numero dei clienti attivi delle località.

7.1.5 A decorrere dall'anno termico 2002-2003, le imprese di distribuzione del gas, che nell'anno termico  $i_0$  abbiano effettuato operazioni di concentrazione, tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti, possono presentare all'Autorità l'istanza di cui all'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, per il riconoscimento, nelle località servite, di un valore ridotto del tasso annuale di recupero della produttività, definito secondo le modalità di cui al comma presente.

Le imprese di cui al precedente periodo, applicano, a partire dall'anno termico 2005-2006 e fino alla fine del periodo regolatorio, un tasso annuale di recupero

della produttività determinato sulla base della formula seguente e arrotondato con criterio commerciale alla prima cifra decimale:

$$RP_D^* = \text{Min}[RP_D; \beta * RP_D]$$

dove

$$\beta = \text{Max}\left[0,5; \prod_{i=i_0}^{t-2} (1 + \gamma_i * \alpha_i) / (1 + \alpha_i)\right]$$

$$\alpha_i = \Delta NUA_i / NUA_i$$

dove

$\gamma_i$  assume valori pari a 0,5 per l'anno termico 2002-2003; 0,3 per l'anno termico 2003-2004; 0 per gli anni termici del secondo periodo regolatorio

$RP_D$  è il valore del tasso annuale di recupero di produttività come definito al precedente comma 7.1.1

$NUA_i$  è il numero di clienti attivi nell'anno termico  $i$  nelle località servite nell'anno termico  $i-1$  dall'impresa aggregata con il maggior numero di clienti.

$\Delta NUA_i$  = incremento del numero di clienti attivi registrato nell'anno termico  $i$ , pari alla differenza tra il numero di clienti attivi nell'anno termico  $i$  nelle località servite nel medesimo anno e  $NUA_i$

- 7.2 Per le località che appartengono agli ambiti tariffari per i quali nell'anno termico 2003-2004 il  $VRD_{2003}$  è stato calcolato con il metodo semplificato di cui all'articolo 4, comma 11, della deliberazione n. 237/00, il calcolo del  $VRD_{2004}$  ai sensi del comma 7.1, è effettuato utilizzando quale  $AMM_{2003}$  un valore pari al 19,16% e quale  $CO_{2003}$  un valore pari al 39% del  $VRD_{2003}$  e quale  $VRD_{2003}$  il seguente:

$$VRD_{2003} = NU \times CMUD$$

dove:

- $NU$  è il numero dei clienti attivi in ciascuna località alla data del 30 giugno 2002;
- $CMUD$  è il costo medio annuo per cliente fissato dall'Autorità pari a euro 122,13.

Il valore di  $CI_{2003}$  è calcolato per differenza, tenuto conto del tasso di remunerazione riconosciuto per il precedente periodo di regolazione, pari all'8,8%.

- 7.3 Il vincolo sui ricavi di cui al presente articolo non si applica alle località durante il periodo di avviamento, ad eccezione delle località di cui all'articolo 4, comma 4.7, per le quali:
- a) il valore di  $CI_t$  e di  $AMM_t$  è calcolato ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 171/05, con riferimento all'ultimo esercizio chiuso

anteriormente alla data di presentazione delle proposte tariffarie (anno  $t-1$ ) e aggiornato secondo i criteri di cui al comma 7.1.1;

- b) il valore di  $CO_t$  è calcolato annualmente a partire dal valore delle quote di remunerazione del  $CI_t$  e di  $AMM_t$ , tenuto conto che le suddette incidono in media per il 61% del vincolo sui ricavi e che i costi operativi hanno un'incidenza media pari al 39%.
- 7.4 Le località che hanno completato il periodo di avviamento e che non dispongono di un valore  $VRD$  approvato dell'Autorità, assumono quale vincolo sui ricavi  $VRD$  il valore derivante dall'applicazione, ai clienti attivi alla data del 30 settembre dell'anno termico  $t-2$  e ai consumi complessivi del medesimo anno termico, delle tariffe applicate nell'ultimo anno termico del periodo di avviamento.
- 7.4.1 Le località che hanno completato il periodo di avviamento e che dispongono di un  $VRD$  approvato, calcolato ai sensi del comma 7.3, procedono all'aggiornamento di  $CI_{t-1}$ ,  $CO_{t-1}$ ,  $AMM_{t-1}$ , secondo i criteri di cui al comma 7.1.1.
- 7.4.2 Le località che hanno completato il periodo di avviamento e alle quali è stato attribuito un vincolo sui ricavi ai sensi dell'articolo 8, aggiornano il suddetto vincolo secondo i criteri di cui all'articolo 7.1.1.
- 7.5 Le località di cui al comma 7.4 individuano il valore di  $AMM_t$ ,  $CO_t$  e  $CI_t$  con i criteri previsti all'articolo 7.2, incrementando il capitale investito del valore dei nuovi investimenti  $NI_{t-1}$ , calcolato ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1, tenuto conto dell'inflazione, e incrementando la quota ammortamento del valore degli ammortamenti relativi ai nuovi investimenti  $AMM_{NI}$ , calcolato ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1.
- 7.6 Nel caso in cui nell'anno termico precedente siano avvenute riclassificazioni di infrastrutture di distribuzione in infrastrutture di trasporto, l'impresa di distribuzione calcola il vincolo sui ricavi della distribuzione ai sensi del comma 7.1 e 7.1.1, assumendo un valore di  $CO_{t-1}$  al netto dei costi operativi riconosciuti per l'attività di trasporto, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto in vigore all'atto della riclassificazione e valori di  $DIS_n$  e  $DIS_{l,c}$  pari al costo storico rivalutato rispettivamente netto e lordo dei cespiti riclassificati, calcolati ai sensi della normativa sul trasporto in vigore all'atto della riclassificazione.

### **Titolo 3 – Regime individuale**

#### **Articolo 8**

##### *Vincolo sui ricavi di distribuzione e suo aggiornamento*

- 8.1 Per ciascun anno termico del periodo di regolazione, alle imprese di distribuzione che dispongono di bilanci certificati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, relativi almeno all'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla presentazione della proposta tariffaria, con evidenze contabili separate per l'attività di distribuzione del gas, è riconosciuta la facoltà di calcolare il vincolo sui ricavi di distribuzione sulla base di criteri definiti dall'Autorità con successivo provvedimento, i quali:

- a) consentano alle imprese di distribuzione di ottenere un riconoscimento adeguato dei costi di pertinenza dell'attività di distribuzione efficientemente sostenuti, qualora essi siano superiori ai costi riconosciuti;
- b) consentano all'Autorità di verificare la correttezza dei dati di cui alla lettera a);
- c) facciano riferimento, tra l'altro, ai dati desumibili dai conti separati trasmessi ai sensi della deliberazione n. 311/01, nonché agli ulteriori dati necessari anche ai fini della determinazione del costo storico originario rivalutato delle immobilizzazioni.

8.2 Le imprese di distribuzione che, per l'anno termico 2004 – 2005, intendano avvalersi della facoltà riconosciuta ai sensi del comma 8.1, sono tenute a presentare all'Autorità apposita istanza entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al medesimo comma.

#### **Titolo 4 – Misure per finalità sociali, per la tutela ambientale e l'uso efficiente delle risorse e per la sicurezza del servizio**

##### **Articolo 9**

###### *Contributi a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili*

- 9.1 Ciascun comune può richiedere all'impresa di distribuzione dell'attività di distribuzione l'applicazione di una quota aggiuntiva non superiore all'1 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del gas a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.
- 9.2 Le amministrazioni comunali destinano i contributi di cui al comma precedente, tenendo conto dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, considerando altresì le esigenze degli anziani e dei disabili.
- 9.3 Le imprese di distribuzione notificano all'Autorità le richieste pervenute dai comuni e applicano, nell'anno termico che decorre dal successivo 1 ottobre, le relative quote aggiuntive alle tariffe approvate dall'Autorità, per i soli clienti dei comuni richiedenti, tenendo separate le quote relative a ciascun comune.
- 9.4 Le quote aggiuntive non superiori all'1 per cento dei ricavi di distribuzione, di cui al precedente comma 9.1, sono rimosse dalle imprese di distribuzione mediante aggiunta alle quote variabili della tariffa di distribuzione di cui all'articolo 4 del presente provvedimento, di un'ulteriore quota pari al valore della quota aggiuntiva complessivamente richiesta, divisa per il volume distribuito nell'anno termico precedente.
- 9.5 L'Autorità promuove l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e vigila sul funzionamento del meccanismo contributivo, anche avvalendosi delle Associazioni dei consumatori e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

## **Articolo 10**

### *Istituzione del Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*

- 10.1 E' istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, alimentato dagli importi di cui al comma 10.2.
- 10.2 Per il secondo periodo di regolazione, le imprese di distribuzione versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, un ammontare pari a un sesto di *RE*, di cui all'articolo 4, comma 4.

## **Articolo 10 bis**

### *Incentivi per recuperi di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale*

- 10.1 *bis* A partire dall'1 ottobre 2006, le imprese di distribuzione versano alla Cassa conguaglio per il settore elettrico sul Conto per la qualità dei servizi gas, entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre, un ammontare pari a un sesto di *RS*, di cui all'articolo 4, comma 4.4.
- 10.2 *bis* La Cassa conguaglio per il settore elettrico eroga, attingendo dal Conto per la qualità dei servizi gas, al distributore che ne faccia richiesta, entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta, l'importo complessivo dei contributi corrisposti dal medesimo distributore ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della deliberazione n. 40/04, a condizione che il distributore documenti l'avvenuto pagamento degli importi ai Comuni interessati.
- 10.3 *bis* La Cassa conguaglio per il settore elettrico definisce entro il 30 novembre 2006 le modalità che i distributori devono seguire per ottenere il rimborso degli importi di cui all'articolo 10.2 *bis*.

## **Titolo 5 – Disposizioni transitorie e finali**

## **Articolo 11**

### *Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione e dell'affidamento della sua gestione alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.*

- 11.1 Il Fondo per la compensazione di costi elevati di distribuzione (di seguito: Fondo di compensazione) di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 237/00 resta operativo per il secondo periodo di regolazione.
- 11.2 È prorogato, a decorrere dall'1 aprile 2005 e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, alle medesime condizioni di cui alla deliberazione 17 dicembre 2001, n. 306/01 e sue successive modifiche ed integrazioni, l'affidamento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico della gestione del Fondo di compensazione.
- 11.3 Sono considerati a costo elevato gli ambiti per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'*i*-esimo ambito  $VRD_{i,s}$ , determinati ai sensi degli

articoli 4 e 7 del presente provvedimento, è superiore a 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno dell'anno termico  $t-2$ , quando  $t$  rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico  $t-2$ , quando  $t$  rappresenta gli anni termici successivi ( $NUA_{t-2,i}$ ), oppure a 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico  $t-2$ , ( $E_{t-2,i}$ ). Ai fini del calcolo di  $NUA_{t-2,i}$  e di  $E_{t-2,i}$ , e fino a successivo provvedimento dell'Autorità, per le località in avviamento di cui all'articolo 4, comma 4.7, l'impresa di distribuzione, per i primi due anni termici del periodo di avviamento, considera:

- a) il numero di clienti finali che l'impresa prevede di allacciare nell'anno termico di riferimento, come da dichiarazione del legale rappresentante. Il numero di clienti non può essere inferiore a quello derivante dall'applicazione del valore percentuale del 10 %, nel primo anno termico del periodo di avviamento, e del 20%, nel secondo anno termico del periodo di avviamento, al numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dal "Bilancio demografico 2005 e popolazione residente al 31 Dicembre" pubblicato sul sito internet dell'Istituto Nazionale di Statistica;
- b) un'energia pari al prodotto tra il numero di clienti finali di cui alla precedente lettera a) e l'energia attribuita a ogni cliente, riportata alla Tabella 3 per fascia climatica di appartenenza della località in avviamento;

Dal terzo anno termico del periodo di avviamento, nelle località in avviamento di cui all'articolo 4, comma 4.7, il numero di clienti attivi e la quantità di energia distribuita sono quelli registrati nella località stessa nell'anno termico  $t-2$ .

Nel caso di località in avviamento a seguito di trasformazione dell'impianto:

- il numero di clienti finali, in deroga a quanto disposto alla lettera a), viene determinato per differenza tra il numero complessivo di clienti attivi nell'anno termico  $t-2$  e quelli comunicati per le proposte tariffarie dell'anno termico di riferimento, per il servizio di distribuzione dell'altro tipo di gas;
- l'energia, in deroga a quanto disposto alla lettera b), è pari alla differenza tra l'energia complessivamente fornita nell'anno termico  $t-2$  e l'energia comunicata per le proposte tariffarie dell'anno termico di riferimento per il servizio di distribuzione dell'altro tipo di gas.

11.4 Per gli ambiti tariffari a costo elevato, la quota QFNC è negativa e per l'anno termico  $t$  è pari al maggior valore tra i due seguenti:

$$QFNC = (VRD_{t,i} - 262,72 \times NUA_{t-2,i}) \times 0,5$$

$$QFNC = (VRD_{t,i} - 3,822 \times E_{t-2,i}) \times 0,5$$

11.5 La quota QFNC a carico degli ambiti diversi da quelli a costo elevato per l'anno termico 2004-2005 e 2005-2006 è pari all'1% della somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l' $i$ -esimo ambito,  $VRD_{t,i}$ , mentre sarà definita con successivo provvedimento per gli anni termici seguenti.

- 11.6 La quota QFNC di cui al comma 11.5 non è dovuta per gli ambiti tariffari per i quali la somma dei vincoli sui ricavi delle località costituenti l'*i*-esimo ambito,  $VRD_{2004,i}$ , assume un valore superiore a 257,75 e fino a 262,72 euro per ogni cliente attivo al 30 giugno dell'anno termico  $t-2$ , quando  $t$  rappresenta gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006, ed alla data del 30 settembre dell'anno termico  $t-2$ , quando  $t$  rappresenta gli anni termici successivi, oppure assume un valore superiore a 3,749 e fino a 3,822 euro per GJ di gas distribuito nell'anno termico  $t-2$ . Ai fini del calcolo dei clienti attivi e dell'energia relativa alle località in avviamento di cui all'articolo 4, comma 4.7, valgono i criteri di cui al comma 11.3.
- 11.7 La quota QFNC è versata, se positiva, o riscossa, se negativa dal fondo di compensazione.
- 11.8 Entro il 31 luglio di ogni anno, le imprese di distribuzione degli ambiti tariffari diversi da quelli a costo elevato versano il saldo tra le quote QFNC positive calcolate ai sensi del comma 11.5 e quelle negative calcolate ai sensi del comma 11.4.
- 11.9 Le quote QFNC negative, calcolate ai sensi del comma 11.4, al netto di quelle di competenza, dovranno essere versate alle imprese di distribuzione degli ambiti tariffari a costo elevato entro il 30 settembre di ogni anno.
- 11.9.1 Le località in avviamento, di cui all'articolo 4, comma 4.6, sono escluse dall'accesso al fondo, anche nel caso in cui siano inserite in ambiti tariffari ad alto costo per i quali il titolare decida di accedere al fondo: ai fini del calcolo della QFNC di ambito vanno esclusi sia i clienti finali delle località in avviamento inserite nell'ambito in questione, sia il relativo valore del gas immesso in rete.
- 11.9.2 Le quote QFNC positive e negative relative all'anno termico 2004-2005 vengono versate e rimosse dalle imprese di distribuzione rispettivamente entro il 31 dicembre 2005 ed entro il 31 gennaio 2006.
- 11.9.3 Le quote QFNC positive e negative, nonché i saldi e i conguagli delle quote relative all'anno termico 2005-2006 vengono versate e rimosse dalle imprese di distribuzione rispettivamente entro il 31 marzo 2007 ed entro il 30 aprile 2007.

## **Articolo 12**

### *Procedimento di approvazione delle proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007*

- 12.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 5, commi 5.1 e 5.3, le imprese di distribuzione trasmettono i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2004-2005 entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità, i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2005-2006 entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità, nonché i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie relative all'anno termico 2006-2007 entro 45 (quarantacinque)

giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

- 12.1.1 In deroga a quanto previsto all'articolo 5, commi 5.1 e 5.3, le imprese di distribuzione confermano le proposte tariffarie, determinate dall'Autorità per la loro approvazione, relative all'anno termico 2005-2006 e 2006-2007 entro 10 (dieci) giorni dalla loro pubblicazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).
- 12.1.2 In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.2, lettere a) e b), per gli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, le imprese di distribuzione presentano i dati necessari alla determinazione delle proposte tariffarie ai sensi del comma 12.1 e applicano le tariffe approvate sulla base dei medesimi dati, fino alla determinazione del vincolo di cui all'articolo 8.
- 12.1.3 Le località che negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 risultano in avviamento possono calcolare le tariffe di distribuzione relative ai medesimi anni termici ai sensi dell'articolo 4, comma 4.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).
- 12.1.4 Le località che nell'anno termico 2005-2006 risultano in fine avviamento, possono calcolare il  $VRD_{2005-2006}$  aggiornando secondo i criteri di cui al comma 7.1.1 le componenti  $CI_{t-1}$ ,  $CO_{t-1}$ ,  $AMM_{t-1}$ , calcolate ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).
- 12.1.5 Ai soli fini del calcolo del  $VRD_{2005-2006}$ , le località che nell'anno termico 2004-2005 risultano in fine avviamento, possono calcolare il  $VRD_{2005-2006}$  aggiornando secondo i criteri di cui al comma 7.1.1 le componenti  $CI_{t-2}$ ,  $CO_{t-2}$ ,  $AMM_{t-2}$ , calcolate ai sensi dell'articolo 7, comma 7.3. A tal fine, l'impresa di distribuzione interessata trasmette i dati tariffari necessari al calcolo del VRD entro 30 giorni dalla pubblicazione della relativa modulistica sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).
- 12.1.6 In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 7.1.5, le istanze di cui all'articolo 5, comma 5.3.1, lettera c), primo alinea, relative agli anni termici 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007, sono presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2006, pena la decadenza del diritto al riconoscimento dell'incentivo.

## **Articolo 13**

### *Disposizioni relative al periodo di proroga*

- 13.1 Le modalità per il calcolo delle quote QFNC relative al fondo di compensazione, e per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, per il periodo 1 luglio - 30 settembre 2004, sono definite nell'Allegato 1 al presente provvedimento.

- 13.2 L'impresa di distribuzione versa il saldo positivo delle quote  $QFNC_{proroga}$ , determinate ai sensi del comma 13.1, entro il 31 luglio 2005.
- 13.3 Il saldo negativo delle quote  $QFNC_{proroga}$ , determinate ai sensi del comma 13.1, sono versate all'impresa di distribuzione entro il 30 settembre 2005.
- 13.4 Il conguaglio relativo al valore  $ISIM_{proroga}$  viene portato in detrazione al vincolo sui ricavi dell'anno termico 2005-2006.

#### **Articolo 14**

##### *Entrata in vigore*

- 14.1 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) ed entra in vigore dall'1 ottobre 2004.

29 settembre 2004

Il Presidente: A. Ortis

**Tabella 1 Articolazione tariffaria – anno termico 2004-2005**

Scaglione	Limite inferiore (GJ/anno)	Limite superiore * (GJ/anno)	Quota fissa (Euro/cliente/anno)	Quota variabile (Euro/GJ)
1	0	4	30,00	0,000000
2	4	20	30,00	2,870000
3	20	200	30,00	1,580000
4	200	3.000	30,00	1,140000
5	3.000	8.000	30,00	0,610000
6	8.000	40.000	30,00	0,260000
7	40.000	infinito	30,00	0,050000

\* Gli scaglioni di consumo comprendono gli estremi superiori nell'intervallo indicato

**N.B.:** I consumi sono fatturati sulla base delle quote variabili previste per ciascun scaglione di consumo attraversato dal cliente.

Esempio: per un cliente che consuma in un anno 203 GJ, in un ambito con un  $\epsilon$  pari a 1,453423, la fatturazione avviene nel seguente modo:

- è fatturata una quota fissa annuale di 30 euro;
- sino al consumo di 4 GJ non è fatturata alcuna quota variabile;
- oltre 4 GJ e sino a 20 GJ è fatturata la quota variabile, per ogni GJ consumato, di  $1,453423 \times 2,87$  euro
- oltre 20 GJ e sino a 200 GJ è fatturata la quota variabile, per ogni GJ consumato, di  $1,453423 \times 1,58$  euro;
- oltre 200 GJ e sino a 203 GJ è fatturata la quota variabile, per ogni GJ consumato, di  $1,453423 \times 1,14$  euro

con una spesa complessiva pari a:  $30 \text{ [euro]} + 1,453423 \times 2,87 \text{ [euro/GJ]} \times 16 \text{ [GJ]} + 1,453423 \times 1,58 \text{ [euro/GJ]} \times 180 \text{ [GJ]} + 1,453423 \times 1,14 \text{ [euro/GJ]} \times 3 \text{ [GJ]} = 515,07 \text{ [euro]}$

**Tabella 2 – Durata convenzionale tariffaria delle infrastrutture**

<b>Categoria di cespiti</b>	<b>Durata in anni</b>
Fabbricati	40
Condotte stradali	40
Impianti di derivazione (allacciamenti)	40
Misuratori	20
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

**Tabella 3 – Consumo specifico per cliente e scaglione di consumo di attribuzione**

Zona climatica	Consumo specifico (GJ/cliente/anno)	scaglione di consumo
B	28	3
C	35	3
D	52	3
E	87	3
F	111	3

**Modalità per il calcolo delle quote QFNC relative al fondo di compensazione, e per lo scorporo dei ricavi relativi agli interventi per la promozione della sicurezza degli impianti dei clienti finali, per il periodo 1 luglio - 30 settembre 2004**

**1) Definizioni**

Ai fini della determinazione degli importi da prelevare o versare dalla Cassa conguaglio relativamente al periodo 1 luglio – 30 settembre 2004, per la compensazione dei costi elevati di distribuzione, nonché per la determinazione dell'importo da detrarre al vincolo sui ricavi nell'anno termico 2005-2006 a seguito dell'applicazione dell'ISIM nel medesimo periodo sopra citato, valgono i seguenti riferimenti ai questionari distribuzione gas trasmessi all'Autorità ai fini dell'approvazione delle tariffe per l'anno termico 2003:

$VRD_{ambito}$	vincolo dei ricavi della distribuzione dell'ambito tariffario ( <b>SEZIONE C</b> - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;
$ISIM_{max}$	valore riconosciuto del costo relativo agli interventi connessi alla promozione della sicurezza degli impianti dei clienti ( <b>SEZIONE C</b> - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;
$QFNC$	quota da versare o prelevare dal fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione ( <b>SEZIONE C</b> - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;
$VRD_{1/7/2003}$	vincolo dei ricavi della distribuzione applicabile all'ambito tariffario dall'1 luglio 2003 ( <b>SEZIONE C</b> - determinazione VRD 2003/2004), espresso in Euro;
$Q_{variabile-i}$	quota variabile dell'i-esimo scaglione di consumo della tariffa di distribuzione 2003/2004 ( <b>SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota variabile</b> ), espressa in cEuro/MJ;
$TotaleRQF_{scaglione}$	totale ricavo da quota fissa per scaglioni di consumo ( <b>SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota fissa</b> / Quota fissa per scaglioni di consumo), espresso in Euro;
$TotaleRQF_{contatore}$	totale ricavo da quota fissa per classe di contatori ( <b>SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota fissa</b> / Quota fissa per classe di contatori), espresso in Euro;
$RQF_{capacità}$	totale ricavo da quota fissa per capacità conferita ( <b>SEZIONE D - Opzione Tariffaria Base 2003/2004: ricavo da quota fissa</b> / Quota fissa per capacità conferita), espresso in Euro.

## 2) Determinazione dell'importo relativo all'ISIM

L'importo va determinato come segue:

$$ISIM_{proroga} = \sum_{i=1}^{\text{numero scaglioni}} CMI_{fatturato-i} \times fatturato_i \quad [\text{Euro}]$$

dove:

$ISIM_{proroga}$  quota degli investimenti per la sicurezza degli impianti, riferita al trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004

$fatturato_i$  gas fatturato nell'i-esimo scaglione nel trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004, espresso in MJ;

$$CMI_{fatturato-i} = (1 - CSisim_{1lug2003}) \times \frac{Q_{variabile-i}}{100} \quad [\text{Euro/MJ}]$$

dove:

$CMI_{fatturato-i}$  coefficiente moltiplicatore del gas fatturato nell'i-esimo scaglione per lo scorporo dell'ISIM<sub>max</sub> dai ricavi da tariffa;

$$CSisim_{1lug2003} = \frac{VRD_{ambito} + QFNC - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore} - RQF_{capacità}}{VRD_{1/7/2003} - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore} - RQF_{capacità}}$$

$CSisim_{1lug2003}$  coefficiente di scorporo dell'ISIM<sub>max</sub> dal vincolo dell'1 luglio 2003.

## 3) Determinazione dell'importo relativo al fondo nazionale per la compensazione di costi elevati di distribuzione QFNC

L'importo che deve essere prelevato dal fondo di compensazione nazionale relativamente agli ambiti ad alto costo in cui le tariffe vigenti al 30 giugno 2004 sono state calcolate considerando il contributo della QFNC, o che deve essere versato dagli ambiti diversi da quelli ad alto costo, relativamente al periodo 1 luglio 2004 – 30 settembre 2004, va determinato come segue:

$$QFNC_{proroga} = \sum_{i=1}^{\text{numero scaglioni}} CMQF_{fatturato-i} \times fatturato_i \quad [\text{Euro}]$$

dove:

$QFNC_{proroga}$  quota da versare o prelevare dal fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione per il trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004;

$fatturato_i$  gas fatturato nell'i-esimo scaglione nel trimestre 1 luglio 2004 ÷ 30 settembre 2004, espresso in MJ;

$$CMQF_{fatturato-i} = \left(1 - CSqfnc_{1lug2003}\right) \times \frac{Q_{variabile-i}}{100} \quad [\text{Euro/MJ}]$$

con:

$CMQF_{fatturato-i}$  = coefficiente moltiplicatore del gas fatturato nell'i-esimo scaglione per lo scorporo della QFNC dai ricavi da tariffa;

$$CSqfnc_{1lug2003} = \frac{VRD_{ambito} + ISIM_{max} - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore} - RQF_{capacità}}{VRD_{1/7/2003} - TotaleRQF_{scaglione} - TotaleRQF_{contatore} - RQF_{capacità}}$$

in cui:

$CSqfnc_{1lug2003}$  coefficiente di scorporo della QFNC dal vincolo dell'1 luglio 2003.